

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1131

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TEDESCO TATÒ, BOLDRINI e
D'ALESSANDRO PRISCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1993

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come modificato dalla legge 2 dicembre 1969, n. 997, riguardante il beneficio della permanenza in servizio dei perseguitati politici antifascisti o razziali dipendenti dello Stato e di enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 10 marzo 1955, n. 96, prevede determinati benefici di ordine economico e di progressione in carriera a favore della categoria dei dipendenti dello Stato e di enti pubblici riconosciuti perseguitati politici, antifascisti o razziali, dalla commissione di cui all'articolo 8 della legge.

In particolare l'articolo 4 della legge n. 96 del 10 marzo 1955 assicura, all'atto del collocamento a riposo, il minimo di pensione ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che siano vincitori di concorso ad impieghi statali (anche in sede di revisione o per concorso riservato) e che non abbiano già titolo a miglior trattamento (primo comma); il terzo comma della norma estende lo stesso diritto ai dipendenti di enti di diritto pubblico con trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dalla iscrizione all'INPS; il quarto comma dispone che «Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei... è concesso,

a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età...».

L'articolo unico del disegno di legge che si propone deve esplicitare funzioni di interpretazione autentica del predetto articolo 4, alla luce di alcune incertezze interpretative che si sono registrate sia in sede amministrativa che giurisprudenziale.

In particolare si intende chiarire che il tipo di trattamento pensionistico relativo al rapporto di impiego pubblico del perseguitato politico o razziale non può e non deve influire sul godimento dei benefici previsti dalla legge 10 marzo 1955 n. 96, modificata dalla legge 2 dicembre 1969 n. 997.

In particolare si intende chiarire che il beneficio di cui al quarto comma del predetto articolo 4 (permanenza in servizio fino al 70° o 75° anno di età) prescinde dal tipo di trattamento pensionistico di cui siano o possono essere titolari gli interessati. E ciò anche al fine di non incorrere in interpretazioni di dubbia legittimità costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come modificato dalla legge 2 dicembre 1969, n. 997, devono essere interpretate come applicabili a tutti indistintamente i pubblici dipendenti che, all'atto dell'assunzione in servizio, erano in possesso della qualità riconosciuta di perseguitato politico o razziale ai sensi delle leggi vigenti, a prescindere dalla disciplina relativa al trattamento pensionistico o di fine rapporto ad essi spettante. Deve essere altresì inteso che il beneficio della permanenza in servizio, previsto dallo stesso articolo 4 della legge del 10 marzo 1955, n. 96, è applicabile agli stessi dipendenti pubblici, fino al settantesimo o al settantacinquesimo anno di età, a seconda delle disposizioni relative allo stato giuridico in possesso al momento della maturazione del limite di età.